



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO

VIA CORTA DI COLLE N.1 – 06034 FOLIGNO (PG)
TELEFONO / FAX: 0742 321720

e-mail: del.foligno@lnd.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 42 del 23/05/2020

Sommario

COMUNICAZIONI	3
Comunicazioni L.N.D.....	3
COMUNICATO UFFICIALE n. 302.....	3
Comunicazioni F.I.G.C.	4
COMUNICATO UFFICIALE N. 196/A	4
Comunicazioni L.N.D.....	8
COMUNICATO UFFICIALE n. 303.....	8
Comunicazioni F.I.G.C.	9
COMUNICATO UFFICIALE N. 197/A	9
Comunicazioni L.N.D.....	11
COMUNICATO UFFICIALE n. 306.....	11
Comunicazioni F.I.G.C.	12
COMUNICATO UFFICIALE N. 200/A	12
Comunicazioni F.I.G.C.	14

COMUNICATO UFFICIALE N. 201/A	14
Comunicazioni L.N.D.....	16
COMUNICATO UFFICIALE n. 307.....	16
Comunicazioni F.I.G.C.....	17
COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A	17
Comunicazioni L.N.D.....	23
COMUNICATO UFFICIALE n. 308.....	23
Comunicazioni F.I.G.C.....	24
COMUNICATO UFFICIALE N. 203/A	24

COMUNICAZIONI

Comunicazioni L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n. 302

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 196/A del 20 Maggio 2020, inerente le determinazioni della F.I.G.C. in relazione all'attività di competenza delle Leghe Professionistiche della Stagione Sportiva 2019/2020 e alla fissazione della data di inizio della Stagione Sportiva 2020/2021 delle medesime Leghe Professionistiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Comunicazioni F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/A

Il Consiglio Federale premesso che

- l'art. 218 del decreto "Rilancio" così, tra l'altro, prevede: *"1. (...) le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021";*
- a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto delle misure di contenimento adottate dalle autorità di Governo, a decorrere dal 10 marzo 2020 sono sospese tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l'egida della FIGC;
- la FIFA nel documento di aprile 2020 avente ad oggetto "COVID-19:Football Regulatory issues" così scrive: *"l'epidemia di virus COVID-19 ha interrotto le attività quotidiane in tutto il mondo ed è stata annunciata come una pandemia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità OMS. Il calcio è stato ugualmente colpito, con la attività calcistica sospesa praticamente in tutti i paesi o territori del mondo (...) La sezione definizioni dell'RSTP definisce una "stagione" come "il periodo che inizia con la prima partita ufficiale del relativo campionato nazionale e termina con l'ultima partita ufficiale del pertinente campionato nazionale" (...) La maggior parte dei campionati più colpiti da COVID-19 ha inserito la data di inizio stagione al 1 luglio e la data di fine stagione al 30 giugno (...). Dato il rinvio o la sospensione dei campionati e il forte desiderio delle MA di completare quelle competizioni è molto probabile che tale completamento avverrà dopo la data di fine originale della stagione. Ciò naturalmente influirà sulla data di inizio originale della prossima stagione (...) Alla luce dell'attuale situazione, sulla base di un approccio caso per caso da parte dell'amministrazione FIFA, che tenga però conto di un coordinamento globale, si propone di approvare tutte le eventuali richieste di estensione della data di conclusione della corrente stagione sportiva";*
- nella circolare UEFA 24/2020 del 24 aprile 2020 così, tra l'altro, si legge: *"data l'attuale situazione imprevista e senza precedenti causata da Covid-19 le associazioni nazionali e le leghe si trovano ad affrontare una situazione in cui il completamento delle loro competizione nazionali è a rischio (...) lo scenario ideale, qualora la situazione pandemica lo consenta, è di completare le competizioni nazionali attualmente sospese consentendo alle squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni*

UEFA per club in base al merito sportivo nel loro formato originale. Se questo risultato non fosse possibile, in particolare a causa di problemi di calendario, (...) sarebbe preferibile che le competizioni nazionali sospese riprendessero con un formato diverso in modo tale da permettere comunque alle società di qualificarsi sulla base del merito sportivo determinato dal completamento di tali competizioni con il diverso formato. L'opzione estrema dovrebbe prevedere, in caso di impossibilità di completare le competizioni nazionali, l'individuazione delle squadre titolate a partecipare alle coppe europee per club sulla base del merito sportivo, per quanto possibile in queste circostanze eccezionali (...) la procedura per individuare i club dovrebbe basarsi su principi oggettivi, trasparenti e non discriminatori";

- il principio del merito sportivo è caposaldo di ogni competizione agonistica nel rispetto di quanto previsto dal CIO e dal CONI;
- in conformità ai richiamati documenti FIFA e UEFA, è volontà di questa Federazione riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche rinviando ad altro e autonomo provvedimento le determinazioni relative alle competizioni dilettantistiche considerate le peculiarità delle stesse;
- il DPCM del 17 maggio 2020 all'art. 1 lettera e) nel prorogare la sospensione delle competizioni sportive, autorizza *"allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive (...) le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra"*;
- è auspicio della Federazione che le autorità di Governo, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute, dopo aver consentito la ripresa degli allenamenti consentano, seppure a porte chiuse, lo svolgimento delle competizioni sportive;
- questa Federazione è consapevole della differenza dei modelli di organizzazione e gestione delle società partecipanti ai diversi campionati organizzati dalle leghe professionistiche, tale per cui è ipotizzabile una ripresa diversificata delle competizioni organizzate dalle singole leghe professionistiche;
- a tal proposito, pertanto, può individuarsi nella data del 20 agosto 2020 il termine ultimo per il completamento delle competizioni 2019/2020 organizzate dalla Lega di Serie A, dalla Lega B e dalla Lega Pro, e nella data del 31 agosto 2020 il termine della stagione sportiva federale 2019/2020, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche;
- laddove, pur prorogando il termine della stagione sportiva 2019/2020, non ci fossero le condizioni per concludere i relativi campionati con la disputa di tutte le partite già previste dal calendario ordinario, il campionato potrà riprendere con un formato diverso (brevi fasi di playoff e/o playout) così da individuare comunque secondo il merito sportivo l'esito delle singole competizioni;
- solo nel caso in cui fosse impossibile riavviare o completare le competizioni entro le date di conclusione così come sopra prorogate, l'esito delle stesse competizioni, anche con riferimento alle squadre promosse e retrocesse, verrà individuato in base alla classifica cristallizzatasi al

momento della definitiva interruzione con la applicazione di oggettivi coefficienti correttivi da individuarsi anche tenendo conto della specificità della organizzazione in gironi della competizione e/o del diverso numero di gare disputate dalle società;

- tutto ciò premesso

d e l i b e r a

1. la premessa fa parte integrante della delibera;
2. in linea con le indicazioni FIFA e UEFA, è intendimento della Federazione adoperarsi affinché i campionati organizzati da Lega Serie A, Lega B, Lega Pro vengano riavviati e portati a conclusione;
3. in ragione delle determinazioni della autorità di Governo relativamente alla graduale ripresa delle attività sportive nonché delle esigenze organizzative delle singole leghe, la durata della stagione sportiva federale 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 47 comma 1 delle NOIF e relativi richiami, è prorogata al 31 agosto 2020, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, di conseguenza la durata delle competizioni sportive 2019/2020 organizzate dalla Lega di Serie A, dalla Lega B e dalla Lega Pro potrà essere prorogata fino al 20 agosto 2020;
4. precedentemente alla ripresa delle singole competizioni secondo il calendario ordinario, il Consiglio Federale determinerà i criteri di definizione degli esiti delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva;
5. nel caso in cui le competizioni possano essere riavviate ma sia preventivamente appurata la impossibilità di concludere le stesse con la disputa di tutte le partite già previste dal calendario ordinario, il Consiglio Federale indicherà un formato diverso (brevi fasi di playoff e/o playout) al fine di individuare l'esito delle competizioni, ivi incluse promozioni e retrocessioni, determinando altresì i criteri di definizione degli esiti delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva;
6. nella denegata ipotesi in cui, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non fosse possibile riavviare le competizioni o, una volta riprese con il calendario ordinario o con un formato diverso, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva, i criteri di definizione degli esiti delle competizioni, ivi comprese promozioni e retrocessioni, verranno individuati dal Consiglio Federale in base alla classifica cristallizzatasi al momento della definitiva interruzione anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi della competizione e/o del diverso numero di gare disputate dalle società;
7. per effetto di quanto precede, la stagione sportiva federale 2020/2021, in relazione all'attività di competenza delle Leghe Professionistiche avrà inizio il 1 settembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicazioni L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n. 303

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 197/A del 20 Maggio 2020, inerente l'interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020, nonché il rinvio ad altra delibera federale in ordine ai provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col provvedimento di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 197/A del 20 Maggio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Comunicazioni F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/A

Il Consiglio Federale

Premesso che

- l'art. 218 del decreto "Rilancio" così, tra l'altro, prevede: "1. (...) le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021";
- a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto delle misure di contenimento adottate dalle autorità di Governo, a decorrere dal 10 marzo 2020 sono sospese tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l'egida della FIGC;
- in data 14 maggio 2020 il Presidente Federale richiedeva al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di conoscere il parere della stessa Lega relativamente alla possibile prosecuzione delle competizioni sportive organizzate dalla LND per la stagione sportiva 2019/2020;
- nella nota de qua così, tra l'altro, si legge: "è una decisione che dovrà essere adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i nostri atleti che a vario titolo prendono parte alle competizioni in oggetto (...) La peculiarità del mondo Dilettantistico rende estremamente complicato ipotizzare- pur volendo immaginare uno slittamento del termine finale della stagione sportiva ad oggi individuato nella data del 30 giugno 2020 – una ripresa delle attività tale da poter prevedere la conclusione dei campionati e delle competizioni sportive relativa alla stagione sportiva 2019/2020";
- il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti in data 14 maggio 2020 riscontrava la nota innanzi indicata evidenziando che: "condivido in pieno le tue indicazioni (...) le attività calcistiche dilettantistiche, per i complessi ed articolati livelli organizzativi che le caratterizzano, per la molteplicità dei soggetti che vi partecipano e per la vastità di diffusione a livello territoriale, hanno patito e stanno patendo maggiormente le conseguenze della epidemia COVID-19; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" ha disposto, tra l'altro, sino alla data del 14 giugno 2020 la proroga della sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;

- alla luce di quanto rappresentato, si ritiene, anche nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica, che non vi siano le condizioni per ipotizzare la ripresa delle competizioni sportive relative alla stagione 2019/2020 organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
- su proposta del Presidente Federale e d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti;

d e l i b e r a

- 1) la premessa fa parte integrante della delibera;
- 2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;
- 3) rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicazioni L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n. 306

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 200/A e n. 201/A del 20 Maggio 2020, inerenti la modifica degli artt. 52 e 142 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Comunicazioni F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 200/A

Il Consiglio Federale

ritenuto opportuno modificare l'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva;

visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 52 Computo dei termini 1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.	Art. 52 Computo dei termini 1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.

Comunicazioni F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 201/A

Il Consiglio Federale

- preso atto della eccezionale situazione determinatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- ritenuto conseguentemente opportuno modificare l'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 142 Disposizioni transitorie 1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti. 2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. 3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. 4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche. 5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale. 6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.	Art. 142 Disposizioni transitorie 1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti. 2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 30 giugno 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. 3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. 4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche. 5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale. 6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.

Comunicazioni L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n. 307

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 202/A del 20 Maggio 2020, inerente l'approvazione delle modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 131/A dell'11 Dicembre 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Comunicazioni F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 131/A dell'11 dicembre 2019, riguardante l'approvazione dei Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- ravvisata la opportunità di apportare alcune modifiche ai suddetti Principi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE

ART.1

Natura Giuridica delle Leghe

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

ART.2

Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe

1. Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.
2. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.
3. Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

ART.3

Organi delle Leghe

1. Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.
2. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.
3. **La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico ed, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.**

ART.4

Rapporti tra Federazione e Leghe

1. I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.

2. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.

4. Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.

5. In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

ART.5

Funzioni della Assemblea

Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:

l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;

la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;

la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;

la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;

la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;

l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;

la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;

i) le altre funzioni demandate dalla legge.

Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:

l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

le funzioni elettive;

la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;

la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;

la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;

le altre funzioni demandate dalla legge.

ART.6

Quorum e Maggioranze assembleari

Le assemblee di Lega:

fino a venti associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto.

da ventuno a 100 associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;

con un numero superiore a cento associate, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

2. Per le votazioni, possono essere previste maggioranze qualificate ma, ferme restando le diverse maggioranze richieste dalla legge e di quanto previsto al successivo **comma** per le Leghe fino a venti associate, le assemblee, almeno dalla terza votazione, devono prevedere l'elezione alle

cariche di Lega con il raggiungimento della maggioranza semplice delle aventi diritto di voto per le Leghe da ventuno a trenta associate e della maggioranza semplice dei presenti per le Leghe, con un numero di associate superiore a trenta.

3. Nelle Leghe con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega, deve essere prevista la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso delle prime due assemblee elettive, per l'elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto di voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.

4. Fermo restando quanto sopra, le Leghe possono individuare modalità di elezione dei propri organi che favoriscano un'ampia e democratica rappresentatività.

ART.7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.

2. I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l'Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

3. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

ART.8

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.
2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

ART.9

Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche

1. All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.
2. L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

ART.10

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.
3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

ART. 11

Direttore Generale e/o Segretario Generale

1. Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.
 2. Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.
- Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

ART. 12

Consiglieri federali

1. I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.
2. La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due
3. La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata.

Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:

essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;

b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;

c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali. 6. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.

ART.13

Organo di garanzia nelle assemblee

1. Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

ART. 14

Cognizione delle controversie

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

Norma Transitoria

Le Leghe, devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 31 dicembre 2020, ed in ogni caso dovranno procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessaria indire la elezione dei consiglieri federali, per vacanza della medesima carica.

Restano in vigore per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, i principi informativi previsti per le Leghe con più di venti associate, già recepiti alla data dell'11 dicembre 2019.

Comunicazioni L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n. 308

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 203/A del 20 Maggio 2020, inerente i termini relativi agli accordi preliminari di cui all'art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere per la stagione sportiva 2020/2021, nonché i nuovi termini per le variazioni di tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" ex art. 39/1 NOIF, a valere per la stagione sportiva 2019/2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Comunicazioni F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/A

Il Consiglio Federale

vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020;

ritenuto opportuno, nelle more delle definizioni dei termini di tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021, fissare i termini relativi agli accordi preliminari di cui all'art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere per la stagione sportiva 2020/2021, nonché fissare nuovi termini per le variazioni di tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" ex art. 39/1 NOIF, a valere per la stagione sportiva 2019/2020

d e l i b e r a

di fissare i termini di cui in premessa come di seguito riportato:

1) Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2) Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

In deroga a quanto previsto nel C.U. 117/A del 16 maggio 2019, il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto

fino a venerdì 31 Luglio 2020.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

PUBBLICATO IN FOLIGNO IL 23 MAGGIO 2020.

Il Segretario
Mauro Alessandri

Il Delegato Distr.le
Dante Roccetti